

	STATUTO	
	DELLA FONDAZIONE	
	"ASILO INFANTILE FILIPPO ARGENTI ETS"	
	Articolo 1	
	denominazione, modello di riferimento e genesi	
	E' costituita una Fondazione denominata	
	"ASILO INFANTILE FILIPPO ARGENTI ETS"	
	La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo sche-	
	ma giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organiz-	
	zativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legisla-	
	tivo n.117/2017) e dal Codice Civile.	
	La Fondazione sorse il 7 agosto 1856 mediante disposizione testamentaria del si-	
	gnor Avv. Carlo Argenti.	
	Con Regio Decreto del 27 maggio 1867, veniva eretto in Ente morale, assumen-	
	do la qualifica di I.P.A.B., ai sensi della Legge n.6972/1890.	
	A seguito del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, ebbe riconoscimento di autonomia	
	giuridica per i suoi fini educativi.	
	La Fondazione è stata compresa nell'elenco delle I.P.A.B. escluse dal trasferimen-	
	to al Comune, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novem-	
	bre 1978, in quanto svolge in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo -	
	religiosa.	
	A seguito dell'istanza presentata alla Giunta Regionale Lombarda, con delibera	
	della Giunta Regionale Lombarda n.13045 del 17 maggio 1996, pubblicata sul	
	B.U.R.L. serie ordinaria n. 27 dell'1 luglio 1996, è stata disposta la depubblicizza-	
	zione dell'I.P.A.B. Scuola dell'Infanzia ASILO INFANTILE "FILIPPO ARGENTI", in	

	applicazione delle Leggi della Regione Lombardia n.ri 21 e 22 del 27 marzo 1990	
	con contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sen-	
	si degli artt.14 e seguenti del Codice Civile; pertanto la Fondazione è stata assog-	
	gettata al regime giuridico degli Enti privati giuridicamente riconosciuti.	
	La Fondazione è iscritta al n.761 nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche	
	Private istituito con Regolamento Regionale n.2/2001 ed al Repertorio Economi-	
	co Amministrativo presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agri-	
	coltura di Como-Lecco al n.274337.	
	Articolo 2	
	Sede	
	La Fondazione ha sede in Cantù, via Dante n.21.	
	Articolo 3	
	Finalità, scopo e attività	
	La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche,	
	solidaristiche, di utilità sociale svolgendo a beneficio di terzi l'attività di educazio-	
	ne, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003	
	n.53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa (art.5, comma 1, lettera d del Decreto Legislativo n.117/2017).	
	Nello specifico la Fondazione, che ha ispirazione cattolica, persegue gli scopi so-	
	pra indicati mediante la gestione di una Scuola dell'Infanzia paritaria e si prefig-	
	ge di promuovere l'educazione integrale ed armonica del bambino secondo una	
	concezione dell'uomo come persona in una visione cristiana della vita, nel rispet-	
	to del primario diritto educativo dei genitori e della pluralità delle loro prospetti-	
	ve valoriali.	
	Le linee guida delle attività pedagogico - didattiche, svolte in armonia con il pro-	

	getto educativo proprio dell'istituzione, includono le indicazioni e le innovazioni	
	della Scuola dell'Infanzia in Italia e corrispondono agli ordinamenti generali dell'i-	
	struzione, in coerenza con la domanda formativa delle famiglie, secondo le dispo-	
	sizioni dell'art.3 della Legge sulla parità scolastica 10 marzo 2000 n.62 e succes-	
	sive integrazioni e modificazioni.	
	La Scuola dell'Infanzia riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile	
	del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - genitori - insegnanti.	
	Sin dalla sua istituzione la Scuola dell'Infanzia ha assolto un notevole servizio so-	
	ciale sotto l'aspetto assistenziale, educativo, religioso, nel rispetto delle diversità	
	ideologiche, senza rinunciare peraltro alla propria identità cristiana.	
	La Scuola dell'Infanzia intende essere per ogni bambino "PONTE" tra la famiglia	
	e il mondo esterno che lo circonda.	
	Essa si propone di favorire la crescita fisica - affettiva - intellettuale e religiosa	
	del bambino, di svilupparne la personalità, di assisterlo nel suo percorso di cresci-	
	ta, preparandolo alla scuola dell'obbligo.	
	Articolo 4	
	Attività diverse, secondarie e strumentali	
	La Fondazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacen-	
	te ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie stipulare	
	accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti di altri	
	enti, richiedere od ottenere contributi da enti privati e pubblici, richiedere finan-	
	ziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la	
	cultura e la diffusione del sapere scientifico.	
	In via esemplificativa e non tassativa, la Fondazione potrà in particolare:	
	a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle o-	

	perazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli	
	scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a	
	breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di conven-	
	zioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici	
	e privati;	
	b) esercitare, a norma dell'art.7 del Decreto Legislativo n.117/2017, attività di	
	raccolta fondi, sia attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi	
	di natura non corrispettiva, sia mediante l'erogazione e la cessione di beni e ser-	
	vizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i dipendenti, al	
	fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei princi-	
	pi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubbli-	
	co. Il consiglio di amministrazione può approvare un apposito regolamento fina-	
	lizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed	
	erogazioni liberali per le finalità della Fondazione.	
	La Fondazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali	
	alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito	
	Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art.6 del Decreto Legislativo n.117/2017.	
	Articolo 5	
	Patrimonio	
	Il patrimonio è composto dalla dotazione (riferita alla data di adozione del pre-	
	sente statuto) del valore di Euro 274.760,17 (duecentosettantaquattromilasette-	
	centosessanta e centesimi diciassette), quale risulta dalla relazione di relazione	
	di stima redatta in data 25 ottobre 2022 dal signor Rodi dr.Carlo, con studio in	
	Cantù, esperto iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Conta-	
	bili di Como al n.129 ed al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n.50118, asse-	

	verata con giuramento innanzi al Cancelliere del Tribunale di Como in pari data.	
	Il patrimonio potrà essere incrementato dalle entrate derivanti principalmente	
	dalle rette di frequenza e dagli introiti derivati dai servizi offerti, da contributi	
	pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e da fondi rac-	
	colti.	
	Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comun-	
	que denominate è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fon-	
	dazione nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.	
	Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo	
	stabilito dalla Legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla	
	sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzio-	
	ne dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo sciogli-	
	mento dell'ente.	
	Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patri-	
	moni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli	
	2447-bis e seguenti del Codice Civile.	
	Articolo 6	
	Esercizio finanziario	
	L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentu-	
	no) dicembre di ciascun anno.	
	Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno il consiglio di amministrazione approva il	
	bilancio di esercizio redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice	
	del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla Legge, il bilancio sociale.	
	La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di ge-	
	stione, fondi o riserve comunque denominate ad alcuno, anche nei casi di reces-	

	so o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'ente, né di-	
	rettamente né indirettamente.	
	Articolo 7	
	Ammissione dei frequentanti	
	Sono ammessi a frequentare la Scuola dell'Infanzia i bambini di ambo i sessi, in	
	età prescolare secondo le norme vigenti, residenti prioritariamente nel Comune	
	di Cantù, senza discriminazione di razza, nazionalità o religione.	
	Particolare riguardo è data ai bambini che non abbiano persone che possano con-	
	venientemente accudirli, perché impediti dalle loro occupazioni o da altre cause.	
	In aderenza alla propria identità cristiana, questa Scuola dell'Infanzia privilegia e	
	promuove l'accoglienza dei bambini svantaggiati per ragioni psicofisiche, sociali,	
	familiari ed etiche.	
	Il Regolamento Interno stabilisce modalità e requisiti di ammissione e frequenza,	
	contributi nella spesa da parte delle famiglie, orari e servizi prestati. In esso si e-	
	lencano gli Organi Collegiali esistenti per rendere effettiva ed efficace la collabo-	
	razione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastiche – educa-	
	tive della scuola, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella	
	legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla Legge 62/2000 sul-	
	le scuole paritarie, istituisce gli Organi Collegiali.	
	Articolo 8	
	Organizzazione e programmi	
	La custodia e direzione della Scuola dell'Infanzia è affidata alla figura	
	pro-tempore direttrice dell'asilo.	
	La Scuola dell'Infanzia, secondo lo spirito di utilità sociale che fin dalle origini ha	
	avuto, con esclusione di ogni tipo di lucro, ha facoltà di promuovere e sostenere	

	iniziative nell'ambito educativo, ricreativo, assistenziale e religioso a favore di	
	bambini, adolescenti, giovani e famiglie.	
	L'insegnamento è affidato a personale laico e/o religioso abilitato, secondo le di-	
	sposizioni di legge, nella misura di una educatrice per sezione. Il C.C.N.L. discipli-	
	na le norme relative ai diritti e doveri del personale dipendente.	
	Il consiglio di amministrazione stabilisce, nell'ambito della propria autonomia, le	
	modalità di accesso, le attribuzioni, competenze e le mansioni del personale do-	
	cente, amministrativo, di servizio, di cucina ed ausiliario, nel rispetto del C.C.N.L.	
	Fatti salvi gli specifici fini statutari e l'identità propria della Fondazione, questa	
	Scuola dell'Infanzia ispira il proprio operato agli orientamenti dell'attività educati-	
	va per la Scuola dell'infanzia sulla base delle norme per la parità scolastica e di-	
	sposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, oltre ad altre disposizioni legislati-	
	ve vigenti in materia.	
	La Scuola dell'Infanzia si attiene all'osservanza del calendario scolastico delibera-	
	to dalla Regione Lombardia. Opportuni adattamenti saranno effettuati prima del-	
	l'inizio dell'anno scolastico in raccordo con gli enti territoriali erogatori dei servizi	
	connessi alle attività didattiche, al fine di rispondere alle famiglie in modo miglio-	
	re, sia alle finalità educative e formative, sia alle esigenze di flessibilità dell'offer-	
	ta formativa.	
	La Scuola dell'Infanzia in ogni caso farà il possibile per realizzare una vera e pie-	
	na azione educativa e formativa di ogni singolo bambino.	
	Articolo 9	
	Refezione	
	Ai bambini della Scuola dell'Infanzia è somministrata la refezione quotidiana. Es-	
	sa fa parte integrante dell'attività educativa e di assistenza al bambino, ed è rea-	

	lizzata in ordine alle occorrenze, secondo i principi dietetici verificati dal Centro	
	di Igiene e Sanità Pubblica Locale.	
	Articolo 10	
	Partecipanti della Fondazione	
	I partecipanti della Fondazione sono i genitori dei bambini frequentanti la Scuola	
	dell'Infanzia che manifestino la propria disponibilità a collaborare al buon funzio-	
	namento dell'ente.	
	L'ammissione del partecipante è deliberata dal consiglio di amministrazione su	
	domanda dell'interessato rivolta al consiglio medesimo contenente le generalità	
	del genitore o dei genitori richiedenti, le generalità del figlio o dei figli frequen-	
	tanti la Scuola dell'Infanzia e l'impegno a collaborare al buon funzionamento del-	
	la Fondazione.	
	La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro dei Parteci-	
	panti.	
	Articolo 11	
	Durata dell'incarico, recesso ed esclusione	
	La qualifica di partecipante spetta al genitore per tutto il periodo nel quale il pro-	
	prio figlio frequenta la Scuola dell'Infanzia e cessa automaticamente al termine	
	del suddetto periodo.	
	I partecipanti possono essere esclusi dal consiglio di amministrazione qualora	
	non partecipino ad almeno 4 (quattro) sedute consecutive dell'assemblea dei par-	
	tecipanti.	
	I partecipanti possono, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso.	
	Articolo 12	
	Organi ed uffici della Fondazione	

	Sono organi della Fondazione:	
	-l'assemblea dei partecipanti;	
	-il consiglio di amministrazione;	
	-l'organo di controllo.	
	Nei casi previsti dalla Legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei	
	Conti.	
	Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria	
	Amministrativa.	
	Tutte le cariche elettive vengono svolte senza remunerazione di indennità o get-	
	toni di presenza.	
	Articolo 13	
	Assemblea dei Partecipanti	
	L'assemblea dei partecipanti è costituita da tutti i partecipanti e si riunisce alme-	
	no una volta all'anno.	
	L'assemblea dei partecipanti:	
	-nomina due componenti del consiglio di amministrazione;	
	-nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;	
	-nomina il revisore legale dei conti, con determinazione del relativo compenso,	
	se richiesto dalla Legge;	
	-formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della	
	Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.	
	L'assemblea dei partecipanti è convocata dal presidente del consiglio di ammini-	
	strazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri,	
	con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (ot-	
	to) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	

	L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora.	
	Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convoca-	
	zione, che deve essere fissata a non meno di 24 (ventiquattro) ore di distanza	
	dalla prima.	
	Le riunioni sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in	
	caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente, se nominato, o, in al-	
	ternativa, dal consigliere di amministrazione più anziano di età.	
	Delle riunioni dell'assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede	
	il consiglio medesimo, e dal segretario.	
	Articolo 14	
	Deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti	
	L'assemblea dei partecipanti si riunisce validamente, in prima convocazione, con	
	la presenza della maggioranza dei partecipanti mentre, in seconda convocazione,	
	è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.	
	Ogni partecipante ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono assunte con il vo-	
	to favorevole della maggioranza dei presenti.	
	I partecipanti possono farsi rappresentare per delega da un altro partecipante.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve essere riferita alla singola as-	
	semblea.	
	Ogni partecipante non può ricevere più di una delega.	
	Articolo 15	
	Consiglio di amministrazione	
	Il consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da cinque compo-	
	nenti.	
	E membro di diritto del consiglio di amministrazione la direttrice pro-tempore del-	

	la scuola.	
	Gli altri membri del consiglio di amministrazione sono nominati:	
	-uno dal consiglio di amministrazione uscente tra i residenti nel Comune di	
	Cantù e bacino limitrofo;	
	-due dall'assemblea dei partecipanti;	
	-uno dal Sindaco del Comune di Cantù.	
	La nomina del componente del consiglio di amministrazione da parte del Sindaco	
	del Comune di Cantù è subordinata alla permanenza della convenzione stipulata	
	tra la Scuola dell'Infanzia ed il Comune stesso finalizzata all'abbattimento dei	
	contributi a carico delle famiglie (cosiddette rette).	
	Qualora venisse meno detta convenzione il componente del consiglio di ammini-	
	strazione nominato dal Sindaco del Comune di Cantù decadrà dalla carica, sem-	
	pre che nei sei mesi successivi alla scadenza della convenzione, le parti non ab-	
	biano raggiunto un nuovo accordo o provveduto al rinnovo.	
	Nel caso in cui si verificasse la decadenza definitiva del membro del consiglio di	
	amministrazione nominato dal Sindaco del Comune di Cantù, la nomina spetterà	
	all'assemblea dei partecipanti che dovrà essere all'uopo convocata dal presidente	
	del consiglio di amministrazione.	
	Il consigliere così nominato durerà in carica per il periodo residuo di durata in ca-	
	rica degli altri componenti del consiglio di amministrazione.	
	La costituzione del consiglio di amministrazione avviene con provvedimento del	
	presidente del consiglio di amministrazione in carica, sulla base delle nomine per-	
	venute.	
	Tutti i componenti durano in carica tre anni dalla data di costituzione del consi-	
	glio di amministrazione e sono rieleggibili.	

	Non possono far parte del consiglio di amministrazione e se nominati decadono	
	d'ufficio gli interdetti, gli inabilitati, i condannati a pena che importa l'interdizione	
	anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi ed	
	in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente	
	legislazione.	
	Inoltre decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo non inter-	
	vengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio di amministrazione.	
	La decadenza è pronunciata dal consiglio stesso.	
	8. Nella sua prima adunanza, o nel caso di surroga, prima di deliberare qualsiasi	
	altro argomento, ogni componente del consiglio di amministrazione è tenuto a di-	
	chiarare l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità.	
	Le dimissioni di un componente del consiglio di amministrazione devono essere i-	
	scritte dal Presidente tra gli argomenti posti all'ordine del giorno della prima se-	
	duta del consiglio di amministrazione successiva alla data di comunicazione di	
	queste.	
	Non appena il consiglio di amministrazione ne abbia deliberato l'accettazione, il	
	Presidente ne dà immediato avviso all'Ente o Amministrazione cui compete la	
	nuova designazione.	
	In eguale modo si procede in caso di decesso o di impedimento permanente all'e-	
	sercizio delle funzioni o di pronunciata decadenza di un consigliere. Il consigliere	
	nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza del mandato triennale	
	del consiglio.	
	Il consiglio di amministrazione è l'organo direttivo della Fondazione. Esso in parti-	
	colare:	
	a) adotta i regolamenti del personale o relativi alla vita comunitaria e quelli ine-	

	renti il funzionamento della scuola;	
	b) assume, sospende, licenzia il personale;	
	c) approva il Rendiconto di Bilancio e, qualora ve ne sia necessità, in particolare	
	per la determinazione dei contributi a carico delle famiglie, il Bilancio preventivo;	
	d) delibera le Convenzioni con Enti Pubblici e Privati;	
	e) delibera sui contratti di locazione, fornitura e somministrazione;	
	f) delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli, sull'accettazione di donazioni, ere-	
	dità e legati e sulla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;	
	g) delibera sui provvedimenti di carattere generale proposti dagli Organi Collegia-	
	li misti di cui al successivo articolo 17;	
	h) delibera l'importo dei contributi posti a carico delle famiglie (rette frequenza);	
	i) delibera le modifiche allo statuto col voto favorevole di almeno tre quarti dei	
	suoi componenti, con arrotondamento all'unità superiore;	
	j) delibera l'eventuale dismissione dei beni, secondo i criteri espressi al successi-	
	vo articolo 21, e l'estinzione della Fondazione con il voto favorevole di almeno	
	tre quarti dei suoi componenti, con arrotondamento all'unità superiore;	
	K) conferisce eventuali deleghe di specifiche funzioni sia al Presidente, sia ai sin-	
	goli componenti il consiglio di amministrazione, nei limiti individuati con propria	
	deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;	
	l) adempie a tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge e regolamenti vigenti.	
	Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta	
	all'anno, su convocazione del Presidente, per l'approvazione del Rendiconto di Bi-	
	lancio e qualora ve ne sia necessità, in particolare per la determinazione dei con-	
	tributi a carico delle famiglie (quote frequenza).	
	Il consiglio di amministrazione si riunisce, inoltre, in seduta straordinaria ogni	

	qual volta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.	
	La convocazione ha luogo mediante avviso scritto o via e-mail contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da recapitarsi ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione o, comunque, portato a conoscenza dei consiglieri stessi con altro mezzo idoneo di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.	
	In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere recapitato almeno ventiquattro ore prima al domicilio reale ed effettivo dei consiglieri, o, comunque, portato a conoscenza dei consiglieri stessi con altro mezzo idoneo di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.	
	La seduta del consiglio di amministrazione è valida quando è presente la maggioranza dei consiglieri.	
	Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto ai punti i) e j) che precedono.	
	Le votazioni sono palesi, salvo quelle relative a questioni concernenti persone che debbono avvenire con voto segreto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.	
	Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al consiglio o esperti, che interverranno a titolo consultivo, senza diritto di voto.	
	Salvo che l'Ente disponga di un Segretario, il verbale delle sedute viene redatto, di norma, a cura di un consigliere incaricato dal presidente a fungere da segretario e deve essere firmato dal presidente e dal segretario.	
	Il verbale nel caso non venga scritto durante la riunione e di conseguenza firmato per accettazione in tempo reale ,dovrà essere presentato nella seduta successiva	

	siva al consiglio di amministrazione per l’approvazione; ogni consigliere ha diritto	
	di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella	
	discussione a giustificazione del voto da lui dato.	
	Novanta giorni prima della scadenza del mandato del consiglio di amministrazio-	
	ne, il Presidente deve richiedere alle amministrazioni ed agli organi interessati le	
	nomine dei propri rappresentanti così che si possa procedere al rinnovo del consi-	
	glio di amministrazione.	
	Articolo 16	
	Presidente del consiglio di amministrazione	
	Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza presieduta dal presidente	
	del consiglio di amministrazione in carica o in sua assenza dal consigliere più an-	
	ziano d’età, elegge nel proprio seno ed a maggioranza assoluta di voti il presiden-	
	te, ed un vice presidente.	
	Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione e può essere	
	rieletto.	
	Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante della Fon-	
	dazione, quindi della Scuola dell'Infanzia.	
	Al presidente sono attribuiti i più ampi poteri di rappresentanza nei confronti di	
	terzi e delle autorità. Convoca e presiede le sessioni del consiglio di amministra-	
	zione, vigila e dirige tutta l’attività pedagogico-didattica, gestionale, amministra-	
	tiva, contabile e fiscale della Scuola dell'Infanzia.	
	Il presidente esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal pre-	
	sente statuto e che gli siano delegate dal consiglio di amministrazione.	
	In caso di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio di ammi-	
	nistrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta di questo.	

	In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente, le relative funzio-	
	ni vengono espletate dal vice presidente; è in facoltà del presidente designare	
	uno o più componenti del consiglio di amministrazione, per l'espletamento di par-	
	ticolari funzioni.	
	Le deleghe assegnate possono essere revocate dal presidente in qualsiasi mo-	
	mento.	
	In caso di impedimento permanente, che non consenta più al presidente di svol-	
	gere le sue funzioni, le medesime, limitatamente alla gestione ordinaria, verran-	
	no espletate dal vice presidente, per il periodo strettamente necessario per le o-	
	perazioni di nomina del nuovo presidente.	
	Articolo 17	
	Organi Collegiali Misti	
	In stretta sintonia col consiglio di amministrazione - organo responsabile del	
	PTOF, del Progetto Educativo e dell'identità specifica della scuola - per attuare e	
	dare significato alla partecipazione e alla collaborazione dei genitori nella elabora-	
	zione delle attività e nella organizzazione interna della Scuola dell'Infanzia parita-	
	ria, in ottemperanza alla vigente legislazione, vengono istituiti gli organi collegia-	
	li le cui funzioni sono demandate ad apposito regolamento approvato dal consi-	
	glio di amministrazione	
	I genitori componenti degli organi collegiali sono rieleggibili di anno in anno e de-	
	cadono quando perdono i requisiti di eleggibilità.	
	Articolo 18	
	Il Segretario	
	Il segretario della Fondazione Scuola dell'Infanzia è nominato dal consiglio di am-	
	ministrazione nel proprio seno o all'esterno. Egli assiste alle adunanze del consi-	

	glio di amministrazione, delle quali redige i verbali sottoscrivendoli col presiden-	
	te. Cura gli aspetti amministrativi della Scuola dell'Infanzia, custodisce gli atti ed	
	i documenti amministrativi, o in alternativa la prima nota di contabilità, redige,	
	sulla base delle indicazioni del presidente del consiglio di amministrazione le pro-	
	poste di bilancio consuntivo e preventivo.	
	Il segretario ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli	
	atti contabili e nell'organizzazione del lavoro di segreteria.	
	Egli risponde del proprio operato direttamente al presidente del consiglio di am-	
	ministrazione ed opera secondo le sue direttive.	
	Le funzioni di segretario sono di regola retribuite secondo i criteri stabiliti dal con-	
	siglio di amministrazione, salvo che all'espletamento di tali funzioni non sia desi-	
	gnato uno dei componenti del consiglio di amministrazione.	
	Articolo 19	
	Organo di Controllo	
	L'organo di controllo è nominato dall'assemblea dei partecipanti. Dura in carica 3	
	(tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.	
	Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costitui-	
	sce un collegio il cui presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua no-	
	mina.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispet-	
	to dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	riorganizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono	
	chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determi-	

	nati affari.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza del-	
	le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilan-	
	cio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida	
	previste dalla Legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto	
	dall'organo di controllo.	
	L'organo di controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del consiglio di	
	amministrazione.	
	Articolo 20	
	Revisione Legale dei conti	
	L'assemblea dei partecipanti oppure, nei casi previsti dalla Legge, nomina un re-	
	visore legale dei conti.	
	L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bi-	
	lancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.	
	Il revisore:	
	-esercita i poteri e le funzioni previste dalle Leggi vigenti per i revisori dei conti;	
	-agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su se-	
	gnalazione di un aderente;	
	-può partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione;	
	-riferisce annualmente all'assemblea con relazione.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo, anche se	
	monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito re-	
	gistro.	
	Articolo 21	
	Scioglimento della Fondazione	

	In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio	
	verrà devoluto, con deliberazione del consiglio di amministrazione che nominerà	
	il liquidatore determinandone i poteri, ad altri enti che perseguano finalità analo-	
	ghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui al-	
	l'articolo 45 del Codice del Terzo Settore.	

	Articolo 22	
--	--------------------	--

	Clausola di rinvio	
--	---------------------------	--

	Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codi-	
	ce del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.	

	Firmato Caterina Vassallo - Gianfranco Manfredi, notaio	
--	---	--

	@.@.@	
--	-------	--

[illegible]